

Precompilate 2025 (730 o Redditi 2025). Da oggi possibile visualizzare la dichiarazione. Dal 15 maggio si parte con l'invio

Le dichiarazioni precompilate 2025 sono online. Sul sito delle Entrate sono ora disponibili in modalità consultazione i modelli già predisposti con i dati in possesso dell'Agenzia o inviati da enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. Le informazioni trasmesse per la stagione dichiarativa in corso sono circa un miliardo e trecento milioni.

Riduzione del 50% dei contributi previdenziali per artigiani e commercianti neo-iscritti 2025. Le istruzioni Inps

Con la Legge di Bilancio 2025, i nuovi imprenditori, soci e collaboratori familiari iscritti per la prima volta alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti potranno beneficiare di una riduzione del 50% sui contributi previdenziali INPS per 36 mesi. Le istruzioni Inps

Precompilata 2025. Dal 30 aprile modelli in consultazione, dal 15 maggio l'invio | L'invio dei 730 possibile entro il 30/9, per il modello Redditi la scadenza è il 31/10

Dichiarazione precompilata disponibile in modalità consultazione a partire dal pomeriggio di mercoledì 30 aprile: saranno visualizzabili online i modelli 730 e Redditi PF già predisposti con i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate oppure inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche.

In Gazzetta il decreto-legge sull'acconto IRPEF 2025

Il Decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, recante: «*Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025*» (di seguito riportato), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2025 ed è entrato in vigore il giorno successivo, il 24 aprile 2025

La misura “*urgente*” introduce importanti novità in materia di acconti IRPEF, prevedendo che i lavoratori dipendenti e i pensionati privi di redditi aggiuntivi non siano tenuti al versamento di alcun acconto IRPEF per l’anno 2025.

Nel dettaglio, il decreto-legge modifica la disciplina applicabile per la determinazione degli acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025, riducendo al periodo d’imposta 2024 l’ambito temporale di applicazione dell’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. n. 216/2023. Di conseguenza, l’acconto per l’anno 2025 potrà essere determinato applicando il metodo storico sul saldo 2024, **che già riflette la riduzione delle aliquote IRPEF e l’incremento della detrazione per lavoro dipendente.** In questo modo, i contribuenti possono beneficiare delle suddette modifiche già in sede di acconto.

Decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55

Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025.

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2025). In vigore dal 24 aprile 2025

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il [decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216](#), recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di

imposte sui redditi e, in particolare, l'articolo 1 recante revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Vista la [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#), recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025 – 2027 e in particolare l'articolo 1, comma 2, che ha modificato gli articoli 11, comma 1, e 13, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, riguardanti, rispettivamente, la determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e la detrazione per i redditi di lavoro dipendente;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare disposizioni in tema determinazione degli acconti sul reddito delle persone fisiche dovuti per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 2025; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifica della disciplina sugli acconti dovuti per l'anno 2025

1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, le parole: «i periodi d'imposta 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «il periodo d'imposta 2024».
2. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è incrementato di 245,5 milioni di euro per l'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 245,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento, pari a 245,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 245,5 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Rottamazione-quater. Domande entro il 30 aprile sul sito di Agenzia-Riscossione

Ancora qualche giorno per chiedere la riammissione alla Rottamazione-quater delle cartelle. C'è tempo fino al prossimo 30 aprile per presentare la domanda sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

La riammissione, prevista dalla legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024), riguarda i contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 sono decaduti dalla definizione agevolata a seguito del mancato, insufficiente o tardivo pagamento di quanto dovuto alle scadenze previste.

Dal Cdm via libera al decreto-legge sull'acconto IRPEF 2025

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo

Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) dovuti per l'anno 2025.

Dal 15 aprile è attivo il servizio gratuito “Rettifica ATECO 2025”

Dal 15 aprile è disponibile il servizio gratuito “Rettifica ATECO 2025”.

Dal 1° aprile 2025, il codice ATECO delle imprese è stata ridefinito automaticamente secondo la nuova classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO 2025.

Grazie alla riclassificazione effettuata dalla Camera di Commercio, le imprese avranno un codice ATECO allineato alle nuove categorie.

Se il codice assegnato non è l'unico previsto dalla tabella ISTAT di conversione, puoi modificarlo con quello più adatto alla tua attività.

Il servizio è disponibile per imprese già riclassificate, con domicilio digitale registrato e attività dichiarata.

In questi casi, il legale rappresentante o delegato può accedere al portale rettificaateco.registroimprese.it tramite SPID, CIE o CNS.

Nel dettaglio:

il titolare o legale rappresentante dell'impresa, previa autenticazione con la propria identità digitale (SPID/CIE/CNS). Non è necessaria la firma digitale.

un soggetto terzo, previa autenticazione con la propria identità digitale (SPID/CIE/CNS), per conto dell'impresa. In questo caso il file xml della richiesta deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa. È richiesta la firma Cades (p7m).

Gli ultimi documenti di prassi dell'Agenzia delle entrate: focus su successioni, concordato preventivo biennale e bonus edilizi

Si segnalano gli ultimi documenti di prassi diffusi dall'Agenzia delle entrate, aggiornati al 17 aprile 2025. Tra i temi trattati, i chiarimenti in materia di imposta sulle successioni e donazioni, le condizioni di applicabilità del concordato preventivo biennale, le novità riguardanti lo sconto in fattura e la cessione del credito per i bonus edilizi.

Tra gli interpelli, anche approfondimenti sulla tassazione dei compensi per opere d'ingegno estere, i patti di non concorrenza, e l'esenzione fiscale per ricercatori provenienti dai Paesi Bassi.

Tra gli interpelli, anche approfondimenti sulla tassazione dei compensi per opere d'ingegno estere, i patti di non concorrenza, e l'esenzione fiscale per ricercatori provenienti

dai Paesi Bassi.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 6 del 2025

In questo numero:

Approfondimenti

Il riallineamento dei maggiori valori derivanti da operazioni straordinarie societarie, a cura di Marco Orlandi

Il deposito in appello di deleghe e procure: riflessioni a margine dell'intervento della Corte costituzionale, di Alvisè Bullo e Elena De Campo

CPB 2025-2026: modalità di adesione e nuove regole da conoscere, di Enrico Molteni

Giurisprudenza – Corte Costituzionale

Dichiarata parzialmente illegittima la disciplina che introduce un divieto assoluto di nuove prove in appello nel processo tributario

Censurata la disciplina transitoria per l'applicazione immediata delle nuove disposizioni anche ai giudizi già instaurati

Ritenute non fondate le questioni relative al divieto di deposito delle notifiche degli atti impugnati

Prassi – Agenzia delle Entrate

Con la Risoluzione n. 23/E del 3 aprile 2025,

l'Amministrazione chiarisce che agli atti costitutivi del diritto di superficie su terreni agricoli si applica l'aliquota del 9% ai fini dell'imposta di registro

Legislazione

Approvato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti per l'adesione al Concordato preventivo biennale 2025/2026 (Prov. prot. n. 172928/2025 del 9 aprile 2025)

Definiti i livelli di affidabilità fiscale per l'accesso al regime premiale ISA per il periodo d'imposta 2024 (Prov. prot. n. 176203/2025 dell'11 aprile 2025)

CPB e variazioni nella compagine sociale: irrilevante la cessione delle quote nelle S.r.l.

Con la risposta ad interpello n. 102 del 15 aprile 2025, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la cessione dell'intera partecipazione societaria da parte del socio unico di una società a responsabilità limitata non costituisce causa di cessazione del concordato preventivo biennale (CPB), ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b-ter), del D.Lgs. n. 13/2024.

La disposizione citata, come precisato anche dalla circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 e dalle successive FAQ, si riferisce esclusivamente a modifiche della compagine sociale che interessano società trasparenti ex art. 5 del TUIR, e non

si applica alle società di capitali, neppure in presenza di cessioni totali delle partecipazioni. In definitiva, nelle SRL, il conferimento/la cessione delle quote non integrano un causa di cessazione del CPB prevista dall'articolo 21, comma 1, lettera bter), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale».

Ulteriore irrigidimento ex comma 5, art. 1, del D.L. 39/2024 29 del blocco del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito. Tris di chiarimenti sulla locuzione «lavori già effettuati»

Sono stati pubblicati online tre chiarimenti in merito all'applicazione, nell'ambito dei cosiddetti bonus edilizi, dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67. Tale disposizione introduce un ulteriore irrigidimento del blocco del cosiddetto "sconto in fattura" o della "cessione del credito".

Riforma Fiscale. Trasmesso alle Commissioni parlamentari lo schema di D.Lgs. con le disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie

Trasmesso, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 marzo 2025, recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie.

Del provvedimento si segnala l'abrogazione della disciplina del concordato preventivo biennale per i soggetti che aderiscono al regime forfettario. Inoltre, viene modificata la disciplina sanzionatoria doganale.

Nuovi Codici Ateco 2025. Le procedure di acquisizione dei modelli anagrafici e dei modelli dichiarativi sono state adeguate alla nuova classificazione Istat

Con risoluzione dell'8 aprile 2025 (di seguito riportata) reso noto, che al fine di recepire la nuova classificazione ATECO 2025, l'Agenzia delle entrate ha adeguato le funzioni di acquisizione dei dati anagrafici e dei modelli dichiarativi.

L'adozione della nuova classificazione non comporta l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dei dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'articolo 7, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.

Tuttavia, il contribuente, in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati effettuata ai sensi delle richiamate disposizioni generali, oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari, comunica i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025.

Primi chiarimenti sulla sterilizzazione dei Titoli di Stato, Buoni fruttiferi postali e Libretti di risparmio postale ai fini ISEE

Da giovedì 3 aprile sarà possibile escludere (per un importo massimo di 50mila euro per nucleo familiare) i Titoli di Stato, i Buoni Fruttiferi postali (inclusi quelli trasferiti allo Stato) e i libretti di risparmio postale dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell'ISEE.

Per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, le DSU già presentate nell'anno in corso restano valide fino alla naturale scadenza, ferma restando la facoltà di richiedere una nuova attestazione ISEE per escludere, nel limite massimo di 50mila euro, gli strumenti di risparmio richiamati dalla norma.

Dietrofront. Agli atti di “costituzione” del diritto di

superficie su terreni agricoli si applica l'aliquota del 9 per cento

È stata pubblicata dall'Agenzia delle Entrate, la risoluzione n. 23/E di oggi (3 aprile 2025) che, alla luce del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, precisa che agli atti di "costituzione" del diritto di superficie su terreni agricoli si applica l'aliquota del 9 per cento prevista dal primo periodo dell'articolo 1, comma 1, della Tariffa allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (TUR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,, in luogo dell'aliquota del 15 per cento di cui al terzo periodo del medesimo comma.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 5 del 2025

In questo numero:

– Gli approfondimenti –

Le differenze di cambi delle poste monetarie in valuta dopo la riforma fiscale (D.Lgs. n. 192/2024) di Marco Orlandi

– Giurisprudenza – Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Unite Civili

Responsabilità dei soci ex art. 36 D.P.R. n. 602 del 1973 –

Motivazione, prove e diritto alla difesa

Responsabilità dei soci di una società S.r.l. cancellata dal registro delle imprese. Va accertata in un diverso e autonomo accertamento (ai soci) adeguatamente motivato, con onere probatorio a carico del Fisco

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025: «SOCIETÀ DI CAPITALI – Società a responsabilità limitata – Scioglimento – Procedimento civile – Domanda giudiziale – Interesse ad agire – Cancellazione della società dal registro delle imprese – Responsabilità dei soci ex art. 36 D.P.R. n. 602 del 1973 – Presupposto – Riscossione in base al bilancio di liquidazione (art. 2495 c.c.) – Natura – Apposito avviso di accertamento – Onere probatorio – Art. 36, comma 5, del DPR 29/09/1973, n. 602 – Art. 2495, comma 3, c.c. – Art. 100 c.p.c. • SOCIETÀ DI CAPITALI – Società a responsabilità limitata – Scioglimento – Responsabilità dei soci per debito tributario della società estinta – Presupposto – Riscossione in base al bilancio di liquidazione – Accertamento nei confronti dei soci ex art. 36, comma 5, DPR n. 602 del 1973 – Necessità – Apposito avviso di accertamento – Onere probatorio – Art. 36, comma 5, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 21, del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 – Art. 7, della L 27/07/2000, n. 212 – Art. 24 Cost.»

– Prassi –

Agenzia delle Entrate

Disciplina dei tributi indiretti diversi dall'IVA

Le novità in materia di imposte di registro, ipocatastali, di bollo e altri tributi minori introdotte dai D.Lgs. nn. 87 e 139 del 2024 nell'ambito della Riforma fiscale

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2 E del 14 marzo 2025: «IMPOSTA DI REGISTRO – IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI – IMPOSTA DI BOLLO e altri tributi minori – Accesso telematico

alle banche dati ipotecaria e catastale -Aggiornamento delle intestazioni catastali – Tributi speciali per i servizi resi dagli Uffici dell’Agenzia delle entrate -Interventi modificativi apportati dal D.Lgs. n. 139/2024 – Modifiche al sistema sanzionatorio – D.Lgs. 18/09/2024, n. 139 – Art. 4, del D.Lgs. 14/06/2024, n. 87 – D.P.R. 26/04/1986, n. 131 (TUR) – D.Lgs. 31/10/1990, n. 347 (TUIC) – D.P.R. 26/10/1972, n. 642»

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Disciplina delle società sportive dilettantistiche (SSD)

Le società sportive dilettantistiche: profili civilistici e fiscali Novità introdotte dal D.Lgs. n. 36/2021

Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 20 marzo 2025

Nuova Classificazione delle Attività Economiche ATECO 2025. Per le nuove iscrizioni Inps necessario il controllo di coerenza tra la descrizione del codice ATECO

2025 indicato e l'inquadramento automatizzato

Dal 1° aprile l'iscrizione delle aziende con dipendenti è effettuata con l'indicazione della nuova classificazione ATECO 2025, predisposta dall'Istat. Per le iscrizioni antecedenti a tale data sarà necessario continuare a indicare il codice Ateco 2007.

Si sottolinea l'importanza di controllare che ci sia coerenza tra la descrizione del codice ATECO 2025 indicato e l'inquadramento automatizzato generato dalla procedura di iscrizione dei datori di lavoro, rispetto all'attività economica effettivamente svolta.